



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Emanato con DR n. 421 del 1 ottobre 2012 e
modificato con DR n. 691 del 14 settembre 2018



INDICE

<i>TITOLO I - CONTENUTO E VALORE</i>	4
ART. 1 - FINALITÀ	4
<i>TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CENTRALI DI ATENEO</i>	4
CAPO I – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
ART. 2 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO	4
ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI.	4
ART. 4 - DELIBERE	4
ART. 5 - VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA.	5
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DELLA SEDUTA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.	5
ART. 7 - INDENNITÀ.....	5
CAPO II - IL SENATO ACCADEMICO	5
ART. 8 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO.	5
ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI.	5
ART. 10 - DELIBERE	5
ART. 11 - VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA.	6
ART. 12 - DOCUMENTAZIONE DELLA SEDUTA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.	6
CAPO III - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	6
ART. 13 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO.	6
ART. 14 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI.	6
ART. 15 - DELIBERE	6
ART. 16 - VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA.	7
ART. 17 - DOCUMENTAZIONE DELLA SEDUTA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.	7
CAPO IV - LA CONSULTA DEI DIRETTORI	7
ART. 18 - FUNZIONI.	7
ART. 19 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO.	7
ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI.	7
ART. 21 - DELIBERE	7
ART. 22 - VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA.	8
CAPO V - NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI ORGANI CENTRALI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3 DELLO STATUTO	8
ART. 23 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO.	8
ART. 24 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI.	8
ART. 25 - DELIBERE	8
ART. 26 - VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA.	8
ART. 27 - IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI.	8
ART. 28 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE.	9
CAPO VI - NORME DI FUNZIONAMENTO COMUNI DEGLI ALTRI ORGANISMI DI ATENEO	9
ART. 29 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO.	9
ART. 30 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI.	9
ART. 31 - DELIBERE	9
ART. 32 - VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA.	9
CAPO VII - COMPOSIZIONE, FUNZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEGLI ALTRI ORGANISMI DI ATENEO.....	10
ART. 33 - CONSIGLIO DI BIBLIOTECA.	10
ART. 34 - COMITATO ETICO PER LA SPERIMENTAZIONE CON L'ESSERE VIVENTE.	10
ART. 35 - COMITATO PARITETICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO.	10
ART. 36 - COMITATO UNICO DI GARANZIA.....	10
ART. 37 - ORGANISMI DI RACCORDO E CONSULTIVI.	11
<i>TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ACCADEMICHE</i>	11
ART. 38 - DIPARTIMENTI E CENTRI.	11
ART. 39 - IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO.	11
ART. 40 - IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	11
ART. 41 - IL DIRETTORE DEL CENTRO.	12
ART. 42 - IL CONSIGLIO DEL CENTRO.	13
ART. 43 - AFFERENZE.	14
ART. 44 - CARICO DIDATTICO.....	14
<i>TITOLO IV - ELEZIONI DEGLI ORGANI CENTRALI DI ATENEO</i>	14
CAPO I - ELEZIONI DEL RETTORE.....	14
ART. 45 - ATTI PRELIMINARI ALLE ELEZIONI.	14
ART. 46 - CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE.....	15
ART. 47 - ELETTORATO PASSIVO.	15
ART. 48 - ELETTORATO ATTIVO.	15



Regolamento generale di Ateneo

ART. 49 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE.....	15
ART. 50 - COMMISSIONE DI SEGGIO E DI SCRUTINIO.....	16
ART. 51 - VOTAZIONI.....	16
ART. 52 - OPERAZIONI DI VOTO.....	16
ART. 53 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	16
ART. 54 - PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO.....	17
ART. 55 - RICORSO AVVERSO I RISULTATI ELETTORALI.....	17
ART. 56 - NOMINA.....	17
CAPO II - ELEZIONE DEI PROFESSORI ORDINARI NEL SENATO ACCADEMICO.....	17
ART. 57 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI.....	17
ART. 58 - LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE.....	18
ART. 59 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.....	18
ART. 60 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	18
ART. 61 - ESAME, AMMISSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	18
ART. 62 - SEGGI ELETTORALI.....	18
ART. 63 - OPERAZIONI DI VOTO.....	18
ART. 64 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	19
ART. 65 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E DEGLI ELETTI.....	19
ART. 66 - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE.....	19
ART. 67 - DURATA IN CARICA.....	19
CAPO III - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO.....	20
ART. 68 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI.....	20
ART. 69 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.....	20
ART. 70 - MODALITÀ E TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE.....	20
ART. 71 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE.....	21
ART. 72 - ESPRESSIONE DEL VOTO.....	21
ART. 73 - MODALITÀ DELLE VOTAZIONI.....	21
ART. 74 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	21
ART. 75 - RISULTATI DELL'ELEZIONE E QUORUM.....	22
ART. 76 - RECLAMI E RICORSI AVVERSO LE OPERAZIONI ELETTORALI.....	22
ART. 77 - NOMINA DEGLI ELETTI.....	22
ART. 78 - DURATA IN CARICA.....	22
CAPO IV - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI.....	23
ART. 79 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI.....	23
ART. 80 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.....	23
ART. 81 - MODALITÀ DI VOTO.....	23
ART. 82 - NOMINA E PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI.....	23
<i>TITOLO V - GESTIONE DEI BENI DI ATENEO.....</i>	<i>23</i>
ART. 83 - GESTIONE DEGLI SPAZI.....	23
ART. 84 - GESTIONE DELLE ATTREZZATURE.....	23
<i>TITOLO VI - REGOLAMENTI INTERNI DI ATENEO.....</i>	<i>24</i>
ART. 85 - PROCEDURA DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI.....	24
<i>TITOLO VII - ARCHIVI.....</i>	<i>24</i>
ART. 86 - ARCHIVI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE.....	24
<i>TITOLO VIII - MARCHIO DI ATENEO E PATROCINIO.....</i>	<i>24</i>
ART. 87 - MARCHIO DI ATENEO E RELATIVO USO.....	24
ART. 88 - PATROCINIO DI ATENEO.....	24
<i>TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</i>	<i>25</i>
ART. 89 - DECORRENZA DEI MANDATI E ANNO ACCADEMICO.....	25
ART. 90 - PRIMA ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO.....	25
ART. 91 - CONSIGLIO DELLE NUOVE STRUTTURE ACCADEMICHE.....	25
ART. 92 - ATTIVAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE ACCADEMICHE.....	25



TITOLO I - Contenuto e valore

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina la costituzione, le modalità di elezione, il funzionamento degli organi di Ateneo; detta le disposizioni generali relative all'organizzazione delle strutture accademiche e alla gestione dei beni dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento definisce altresì le modalità di archiviazione della documentazione, nonché l'utilizzo del sigillo di Ateneo.
3. In caso di contrasto, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti dell'Ateneo, sia precedenti che successivi.
4. Per Statuto si intende lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento.

TITOLO II - Organizzazione e procedure di funzionamento degli organi centrali di Ateneo

Capo I – Il Consiglio di amministrazione

Art. 2 - Convocazione e ordine del giorno

1. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei componenti con diritto di voto, specificando il punto o i punti da trattare. In tal caso il Presidente convoca il Consiglio per una data non successiva a venti giorni dalla presentazione della richiesta o, nello stesso termine, comunica ai richiedenti le ragioni che non ne consentono l'accoglimento.
3. L'ordine del giorno è formulato congiuntamente dal Presidente e dal Rettore.
4. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno.

Art. 3 - Svolgimento delle riunioni.

1. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. La partecipazione può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che almeno il Presidente ed il segretario siano presenti nella sede. Delle modalità di partecipazione è dato puntualmente atto nel verbale.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è sostituito dal componente più anziano in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.
3. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto ad uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore generale.
5. Le sedute non sono pubbliche; il Presidente può invitare alla riunione soggetti esterni.
6. Qualora il Consiglio di amministrazione debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o tramite audio/videoconferenza, il Presidente può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun consigliere trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.

Art. 4 - Delibere.

1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio di amministrazione ne differisca l'esecutività.
3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.



Regolamento generale di Ateneo

Art. 5 - Verbalizzazione della seduta.

1. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente dopo l'approvazione.
2. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta.
3. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione.

Art. 6 - Documentazione della seduta e accesso alle informazioni.

1. Il Presidente, a mezzo dell'ufficio competente, rende disponibile ai componenti del Consiglio di amministrazione la documentazione utile ad acquisire gli opportuni elementi di giudizio sugli argomenti in discussione con un anticipo congruo rispetto alla data e alla consistenza del materiale predisposto per la seduta.
2. I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto di accedere alle informazioni detenute dagli uffici e dalle strutture dell'Università, purché attinenti al loro mandato e con l'esclusivo fine di utilizzarle nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 - Indennità.

1. Al Consiglio di amministrazione compete, nel quadro della responsabilità in ordine alla gestione economico-patrimoniale e finanziaria di cui all'art. 7, comma 1, dello Statuto, la definizione delle indennità di funzione per le cariche istituzionali dell'Ateneo.
2. I membri di diritto del Consiglio di amministrazione, ovvero il Rettore e il Presidente del Consiglio degli Studenti, non ricevono alcuna indennità di funzione per l'incarico di consigliere. L'indennità di funzione degli altri Consiglieri non di diritto è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Capo II - Il Senato accademico

Art. 8 - Convocazione e ordine del giorno.

1. Il Rettore presiede il Senato accademico e lo convoca tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei componenti con diritto di voto, specificando il punto o i punti da trattare. In tal caso, il Rettore convoca il Senato accademico per una data non successiva a quindici giorni dalla presentazione della richiesta o, nello stesso termine, comunica ai richiedenti le ragioni che non ne consentono l'accoglimento.
3. L'ordine del giorno è formulato dal Rettore.
4. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 - Svolgimento delle riunioni.

1. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. La partecipazione può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che almeno il Rettore ed il segretario siano presenti nella sede.
2. Il Rettore è sostituito dal Prorettore Vicario in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.
3. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore generale.
5. Le sedute non sono pubbliche; il Rettore può invitare alla riunione soggetti esterni.
6. Qualora il Senato accademico debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o tramite audio/videoconferenza, il Rettore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun consigliere trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.

Art. 10 - Delibere.



Regolamento generale di Ateneo

1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Senato accademico ne differisca l'esecutività.
3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.

Art. 11 - Verbalizzazione della seduta.

1. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Rettore dopo l'approvazione.
2. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta.
3. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione.

Art. 12 - Documentazione della seduta e accesso alle informazioni.

1. Il Rettore, a mezzo dell'ufficio competente, rende disponibile ai componenti del Senato accademico la documentazione utile ad acquisire gli opportuni elementi di giudizio sugli argomenti in discussione con un anticipo congruo rispetto alla data e alla consistenza del materiale predisposto per la seduta.
2. I membri del Senato accademico hanno diritto di accedere alle informazioni detenute dagli uffici e dalle strutture dell'Università, purché attinenti al loro mandato e con l'esclusivo fine di utilizzarle nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente.

Capo III - Il Nucleo di Valutazione

Art. 13 - Convocazione e ordine del giorno.

1. Il Presidente convoca il Nucleo di Valutazione tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente.
3. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Svolgimento delle riunioni.

1. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti.
2. I membri del Nucleo di Valutazione, se assenti per cinque sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.
3. Il Presidente del Nucleo di Valutazione è sostituito dal componente più anziano in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.
4. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
5. I membri del Nucleo di Valutazione scelgono fra loro un Segretario.
6. Le sedute non sono pubbliche; il Presidente può invitare alla riunione soggetti esterni.
7. Qualora il Nucleo di Valutazione debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Presidente può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun consigliere trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.

Art. 15 - Delibere.

1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Nucleo di Valutazione ne differisca l'esecutività.
3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.



Regolamento generale di Ateneo

Art. 16 - Verbalizzazione della seduta.

1. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente dopo l'approvazione.
2. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta.
3. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione.
4. I verbali delle sedute e i documenti prodotti dal Nucleo di Valutazione sono resi pubblici sul portale di Ateneo.

Art. 17 - Documentazione della seduta e accesso alle informazioni.

1. Il Presidente, a mezzo dell'ufficio competente, rende disponibile ai componenti del Nucleo di Valutazione la documentazione utile ad acquisire gli opportuni elementi di giudizio sugli argomenti in discussione con un anticipo congruo rispetto alla data e al materiale predisposto per la seduta.
2. I membri del Nucleo di Valutazione hanno diritto di accedere alle informazioni detenute dagli uffici e dalle strutture dell'Università, purché attinenti al loro mandato e con l'esclusivo fine di utilizzarle nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Nucleo di valutazione, nell'esclusivo esercizio delle proprie funzioni, può richiedere qualsiasi atto o informazione e può effettuare verifiche e accertamenti diretti.

Capo IV - La Consulta dei Direttori

Art. 18 - Funzioni.

1. Come previsto dallo Statuto, la Consulta dei Direttori svolge le seguenti funzioni:
 - a) esprime pareri ed elabora proposte per il Senato accademico;
 - b) esercita l'iniziativa per la modifica dello Statuto, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
 - c) può proporre la mozione di sfiducia del Rettore, da sottoporre al corpo elettorale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
 - d) svolge tutte le funzioni ad essa demandate dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti di Ateneo.
2. La Consulta nomina altresì, nel Consiglio di Biblioteca, due componenti appartenenti all'area tecnico-scientifica e due componenti appartenenti all'area delle scienze sociali, umane e giuridiche.

Art. 19 - Convocazione e ordine del giorno.

1. Il Rettore, o un suo delegato, convoca la Consulta tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è formulato dal Rettore o da un suo delegato.

Art. 20 - Svolgimento delle riunioni.

1. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti.
2. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale.
4. Le sedute non sono pubbliche; il Rettore può invitare alla riunione soggetti esterni.

Art. 21 - Delibere.

1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che la Consulta ne differisca l'esecutività.
3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.



Regolamento generale di Ateneo

Art. 22 - Verbalizzazione della seduta.

1. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Rettore, o suo delegato, dopo l'approvazione.
2. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta.
3. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione.

**Capo V - Norme di funzionamento degli altri organi centrali di cui all'art. 3,
comma 3 dello Statuto**

Art. 23 - Convocazione e ordine del giorno.

1. Il Presidente convoca l'organo tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente.

Art. 24 - Svolgimento delle riunioni.

1. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti.
2. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte, se non diversamente disposto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni, da un componente indicato allo scopo dall'organo.
4. Le sedute non sono pubbliche, se non diversamente disposto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni; il Presidente può invitare alla riunione soggetti esterni.

Art. 25 - Delibere.

1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca l'esecutività.
3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.

Art. 26 - Verbalizzazione della seduta.

1. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente dopo l'approvazione.
2. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta.
3. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione.

Art. 27 - Il Consiglio degli Studenti.

1. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno, a maggioranza dei votanti, il Presidente e il Segretario.
2. Il Presidente decade dal proprio incarico qualora il Consiglio degli Studenti approvi, a maggioranza assoluta dei componenti, una mozione di sfiducia motivata accompagnata dalla proposta di candidatura del nuovo Presidente.
3. Ciascun rappresentante degli studenti negli organi di governo delle strutture accademiche di Ateneo può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio degli Studenti nella prima riunione utile.
4. I docenti favoriscono la partecipazione alle sedute dei componenti del Consiglio degli Studenti tenendo conto di tale impegno nella predisposizione degli orari degli esami di profitto e del ricevimento.
5. In caso di decadenza di un Consigliere ai sensi dell'art. 78, comma 1 del presente Regolamento, si procede, laddove possibile, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della procedura elettorale di



Regolamento generale di Ateneo

costituzione del Consiglio degli Studenti; diversamente, la sostituzione avviene tramite elezioni suppletive.

6. Le norme di funzionamento del Consiglio degli Studenti sono definite all'interno del "Regolamento del Consiglio degli Studenti".
7. L'approvazione e le modifiche a tale regolamento sono proposte dal Consiglio degli Studenti a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti e approvate dal Senato accademico.

Art. 28 - Modalità di individuazione del Direttore generale.

1. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali.
2. Ove non si tratti del rinnovo dell'incarico al Direttore generale in carica, o dell'attribuzione dell'incarico ad altro dirigente dell'Ateneo, il Direttore è individuato sulla base di candidature selezionate tramite avviso pubblico.
3. L'avviso, di cui al comma precedente, è diffuso a cura del Rettore e resta pubblicato per un periodo non inferiore a 45 giorni.
4. Per la selezione delle candidature presentate, il Rettore e il Presidente possono avvalersi del supporto di una apposita commissione o di una società esterna esperta in materia di selezione.

Capo VI - Norme di funzionamento comuni degli altri organismi di Ateneo

Art. 29 - Convocazione e ordine del giorno.

1. Il Presidente convoca l'organo tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente.

Art. 30 - Svolgimento delle riunioni.

1. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti.
2. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte, se non diversamente disposto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni, da un componente indicato allo scopo dall'organo.
4. Le sedute non sono pubbliche, se non diversamente disposto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni; il Presidente può invitare alla riunione soggetti esterni.

Art. 31 - Delibere.

1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca l'esecutività.
3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.

Art. 32 - Verbalizzazione della seduta.

1. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente dopo l'approvazione.
2. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta.
3. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione.



Regolamento generale di Ateneo

Capo VII - Composizione, funzioni e disposizioni specifiche degli altri organismi di Ateneo

Art. 33 - Consiglio di Biblioteca.

1. Il Consiglio di Biblioteca è l'organo di indirizzo scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
2. Il Consiglio di Biblioteca è costituito da:
 - a) il Presidente del Consiglio di Biblioteca, nominato dal Rettore;
 - b) il Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - c) due componenti appartenenti all'area tecnico-scientifica e due componenti appartenenti all'area delle scienze sociali, umane e giuridiche, nominati dalla Consulta dei Direttori;
 - d) uno studente nominato dal Consiglio degli Studenti.
3. I componenti di cui al comma precedente, lett. a), b) e c), restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Il mandato dello studente coincide con quello del Consiglio degli Studenti che lo ha nominato.
4. I compiti e il funzionamento del Consiglio di Biblioteca sono disciplinati dal Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Art. 34 - Comitato etico per la sperimentazione con l'essere vivente.

1. Il Comitato etico per la sperimentazione con l'essere vivente è un organismo indipendente, costituito presso l'Università degli Studi di Trento con funzioni di valutazione, approvazione e monitoraggio di protocolli di sperimentazione con l'essere umano e animale.
2. Il Comitato è nominato dal Senato accademico, su proposta del Rettore.
3. I compiti e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un apposito Regolamento.

Art. 35 - Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

1. I quattro rappresentanti degli studenti nel Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito, costituito ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, sono eletti secondo le procedure di cui al successivo titolo IV, capo III.
2. Tali rappresentanti degli studenti sono altresì componenti dell'organo di amministrazione di eventuali enti che si occupano di tematiche attinenti al diritto allo studio e di materie analoghe.

Art. 36 - Comitato Unico di Garanzia.

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), della Legge 183/2010, è istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
2. Il Comitato sostituisce, unificandone le competenze, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dal CCNL e dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Comitato vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere, età, orientamento sessuale, lingua, origine etnica, disabilità, religione, politica e sindacale, e vigila affinché non siano intraprese azioni di vessazione all'interno dell'Ateneo. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il Consigliere di fiducia.
4. Il Comitato è composto da persone di entrambi i generi e al suo interno è garantita la rappresentanza sia del personale docente e ricercatore, sia del personale tecnico e amministrativo. Esso è formato da:
 - a) il Rettore o da un suo delegato, che lo presiede;
 - b) il Direttore Generale o da un suo delegato;
 - c) 4 componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione;
 - d) 4 componenti designati dal Rettore, sentito il Direttore Generale;
 - e) 1 studente/ssa nominato/a dal Consiglio degli Studenti.
5. Nel designare le componenti di cui alle lett. c) e d) del comma precedente, le organizzazioni sindacali e il Rettore sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Università in regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un rappresentante dei docenti e uno dei ricercatori dell'Ateneo.
6. Il Comitato è nominato con decreto rettorale e i suoi componenti non di diritto rimangono in carica per 4 anni rinnovabili per una sola volta, a eccezione della rappresentanza studentesca che resta in carica per 2 anni, rinnovabili per una sola volta.



Regolamento generale di Ateneo

7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e le sue sedute sono verbalizzate a cura di uno dei componenti.

Art. 37 - Organismi di raccordo e consultivi.

1. Qualora istituiti dal Senato accademico, gli organismi di raccordo e consultivi si attengono alle disposizioni di cui al Capo VI del presente Regolamento.
2. L'atto di costituzione di un organismo di raccordo o consultivo ne disciplina la composizione e le attribuzioni.

TITOLO III - Organizzazione e funzionamento delle strutture accademiche

Art. 38 - Dipartimenti e Centri.

1. I Dipartimenti e i Centri esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni generali di cui agli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 dello Statuto, nonché alle norme di cui al Titolo II, Capo VI, del presente Regolamento.
2. Disposizioni particolari, in applicazione e nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento didattico d'Ateneo, possono essere stabilite dai Regolamenti delle singole strutture.
3. Ai fini della definizione degli aventi diritto al voto, attivo e passivo, per le elezioni dei componenti del Senato accademico e della nomina dei componenti del Consiglio di Biblioteca, il Senato accademico attribuisce le strutture accademiche all'area tecnico-scientifica e all'area delle scienze sociali, umane e giuridiche.

Art. 39 - Il Direttore del Dipartimento.

1. Il Direttore del Dipartimento:
 - a) rappresenta il Dipartimento, convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e li presiede;
 - b) è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) cura l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica;
 - d) propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;
 - e) è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;
 - f) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato con decreto del Rettore; la seduta del Consiglio di Dipartimento che provvede all'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal Decano del Dipartimento. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
3. Qualora risulti eletto un professore con afferenza anche ad un Centro, tale afferenza è revocata per l'intera durata del mandato di Direttore.
4. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
5. Il Direttore, una volta eletto, designa tra i professori ordinari membri del Consiglio di Dipartimento un Direttore Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e resta in carica quanto il Direttore che lo ha designato.
6. In caso di vacanza della carica di Direttore, il Decano del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.

Art. 40 - Il Consiglio di Dipartimento.

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) i professori ordinari, anche fuori ruolo, e straordinari del Dipartimento;
 - b) i professori associati del Dipartimento;



Regolamento generale di Ateneo

- c) i ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 del Dipartimento;
 - d) i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010, e i ricercatori di cui alla L. 230/2005 del Dipartimento, o una loro rappresentanza, secondo quanto sarà specificato dal regolamento del Dipartimento;
 - e) una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010 e dei dottorandi del Dipartimento, secondo quanto sarà specificato dal regolamento del Dipartimento;
 - f) una rappresentanza degli studenti in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo, e comunque non inferiore a 3;
 - g) una eventuale rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, fino a un massimo di due componenti, secondo quanto sarà specificato dal regolamento del Dipartimento.
2. I rappresentanti di cui alle lett. d), e), f) e g) durano in carica due anni; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali.
3. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche; il Direttore può invitare alle riunioni soggetti esterni; il Segretario può essere coadiuvato, per la verbalizzazione, da un'unità del personale tecnico-amministrativo designata dal Direttore.
4. Il Consiglio:
- a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
 - b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;
 - c) delibera il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale.
5. Le disposizioni per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 1 del presente Regolamento, sono:
- a) le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il Presidente nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione;
 - b) i professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti;
 - c) dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso al Presidente una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo;
 - d) le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto;
 - e) qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
6. La composizione della Giunta e le sue funzioni, ferme le competenze del Consiglio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, art. 25 dello Statuto, sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento, che specifica anche la eventuale presenza in Giunta della rappresentanza degli studenti.
7. Il regolamento del Dipartimento, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta, è approvato dal Senato accademico.

Art. 41 - Il Direttore del Centro.

1. Il Direttore del Centro:
- a) rappresenta il Centro, convoca il Consiglio e l'eventuale Giunta del Centro e li presiede;
 - b) è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio del Centro;
 - c) cura l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica;
 - d) propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;
 - e) è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Centro;
 - f) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti.
2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rinnovato.



Regolamento generale di Ateneo

3. Il Direttore designa tra i professori membri del Consiglio del Centro un Direttore Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e resta in carica fino alla revoca o al termine del mandato del Direttore.
4. In caso di dimissioni del Direttore, il Decano dei professori del Centro assume le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Direttore.

Art. 42 - Il Consiglio del Centro.

1. Il Consiglio del Centro è composto da:
 - a) i professori ordinari, anche fuori ruolo, e straordinari del Centro;
 - b) i professori associati del Centro;
 - c) i ricercatori di ruolo e a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 del Centro;
 - d) i ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010, e i ricercatori di cui alla L. 230/2005 del Centro, o una loro rappresentanza;
 - e) una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010 e dei dottorandi del Centro;
 - f) una rappresentanza degli studenti in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo, e comunque non inferiore a 3;
 - g) una eventuale rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, fino a un massimo di due componenti, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Centro.
2. I rappresentanti di cui alle lett. d), e), f) e g) durano in carica due anni; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali.
3. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche; il Direttore può invitare alle riunioni soggetti esterni; il Segretario può essere coadiuvato, per la verbalizzazione, da un'unità del personale tecnico-amministrativo designata dal Direttore.
4. Il Consiglio del Centro:
 - a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale del Centro contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico; per i Centri di cui all'art. 26, com. 1, lett. b) e c) dello Statuto, acquisisce il parere dei Dipartimenti di riferimento;
 - b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore; per i Centri di cui all'art. 26, com. 1, lett. b) e c) dello Statuto, acquisisce il parere dei Dipartimenti di riferimento;
 - c) delibera il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale.
5. Le disposizioni per il funzionamento del Consiglio del Centro, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 1 del presente Regolamento, sono:
 - a) le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il Presidente nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione;
 - b) i professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti;
 - c) dal computo dei componenti sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso al Presidente una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo, secondo quanto indicato dal Regolamento del Centro stesso;
 - d) le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto;
 - e) qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
6. La composizione dell'eventuale Giunta e le sue funzioni, ferme le competenze del Consiglio di cui al comma 4, art. 27 dello Statuto, sono disciplinate dal Regolamento del Centro, Centro, che specifica anche la eventuale presenza in Giunta della rappresentanza degli studenti, nel rispetto del Regolamento generale e degli altri regolamenti di Ateneo.
7. Il regolamento del Centro, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta, è approvato dal Senato accademico.



Regolamento generale di Ateneo

Art. 43 - Afferenze.

1. La proposta di istituzione di un Centro di cui all'art. 26, com. 1, lett. b) e c) dello Statuto, riporta l'elenco dei professori e dei ricercatori che ciascun Dipartimento proponente intende assegnare al Centro stesso, definendo, per ogni soggetto, la quota di impegno didattico e di attività scientifica da attribuire al Centro.
2. Ciascun professore e ricercatore di ruolo e ciascun ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, può presentare al Senato accademico la richiesta di doppia afferenza a un Centro di cui all'art. 26, com. 1, lett. b) e c) dello Statuto, attivo presso l'Ateneo; la richiesta deve essere accompagnata dai nulla osta del Dipartimento e del Centro interessati e contenere l'indicazione della quota di impegno didattico e di attività scientifica da attribuire al Centro.
3. Ciascun professore e ricercatore di ruolo e ciascun ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, può presentare al Senato accademico la richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento o Centro di cui all'art. 26, com. 1, lett. a) dello Statuto; la richiesta deve essere accompagnata dai nulla osta del Dipartimento o Centro di origine e di quello di destinazione.

Art. 44 - Carico didattico.

1. Il carico didattico è assegnato a ciascun docente dal Dipartimento o Centro, di cui all'art. 26, com. 1, lett. a) dello Statuto, di appartenenza, coerentemente con le linee guida stabilite dal Senato accademico.
2. Per il docente con doppia afferenza, il carico didattico è assegnato dal Dipartimento e dal Centro, ciascuno rispettivamente per la quota di impegno didattico prevista dal provvedimento che ha disposto la doppia afferenza.
3. Prima di assegnare un incarico didattico a personale esterno all'Ateneo, ciascuna struttura accademica è tenuta a verificare la disponibilità di docenti interni all'Ateneo, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento da attivare o a settori affini, secondo le linee guida di cui al precedente comma 1.
4. L'affidamento di un insegnamento a un docente appartenente ad altra struttura è disposto previo rilascio del nulla osta da parte del Direttore della struttura di afferenza del docente.
5. Il Senato accademico assicura l'efficienza nell'utilizzo del personale docente dell'Ateneo e dirime le questioni controverse relative all'assegnazione degli incarichi didattici.

TITOLO IV - Elezioni degli organi centrali di Ateneo

Capo I - Elezioni del Rettore

Art. 45 - Atti preliminari alle elezioni.

1. Almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato rettorale, il Presidente del Consiglio di amministrazione provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettore ai sensi dell'art. 5, comma 3 dello Statuto. In caso di cessazione del mandato rettorale dovuta a cause diverse dalla scadenza naturale, il Presidente costituisce il Comitato entro i successivi 10 giorni.
2. Immediatamente dopo la costituzione del Comitato per le candidature a Rettore, il Presidente, sentito tale Comitato, pubblica sul portale di Ateneo e a mezzo stampa, su almeno due testate giornalistiche a diffusione nazionale, un avviso di vacanza nel quale sono indicati:
 - a) il termine entro cui presentare la candidatura, da stabilirsi non prima di 30 giorni dalla pubblicazione sul portale e non oltre 3 mesi prima della scadenza del mandato rettorale, oppure 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vacanza in caso di cessazione del mandato rettorale dovuta a cause diverse dalla scadenza naturale del mandato;
 - b) i requisiti richiesti, le cause di ineleggibilità e incompatibilità;
 - c) i documenti da presentare, tra i quali il curriculum vitae, l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e una proposta di linee generali per il piano strategico di Ateneo;
 - d) i criteri generali stabiliti dal Comitato per le candidature a Rettore ai fini della valutazione dei candidati.
3. Il Comitato per le candidature a Rettore, entro 15 giorni dal termine indicato per la presentazione delle candidature, formula, secondo i criteri indicati al comma 2 lett. d), una valutazione di ciascuna candidatura, anche con riferimento al profilo distintivo dell'Università, con specifico riguardo a:



Regolamento generale di Ateneo

- a) il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, di cui al successivo art. 47, e la conformità delle modalità di presentazione della candidatura alle disposizioni di cui al comma precedente; in caso di mancata conformità delle stesse il Comitato ne dichiara la non ammissibilità;
 - b) l'esperienza complessiva, in particolare nella conduzione di strutture accademiche complesse e nella partecipazione con responsabilità scientifica a rilevanti progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - c) il qualificato profilo scientifico riconosciuto in ambito nazionale e internazionale.
4. La valutazione del Comitato è resa pubblica a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, unitamente all'elenco delle candidature e ai documenti di cui al precedente comma 2 lett. c).

Art. 46 - Convocazione del corpo elettorale.

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle candidature di cui al precedente art. 45, comma 4, il Decano provvede alla convocazione del corpo elettorale, indicando nel provvedimento il calendario delle votazioni, nonché il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali.

Art. 47 - Elettorato passivo.

1. Come disposto dallo Statuto, l'elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno, in servizio anche presso altre Università, che non si trovino in situazioni di incompatibilità.
2. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare, qualora eletti, per il tempo pieno. Possono altresì presentare la propria candidatura professori ordinari in situazione di incompatibilità, purché si impegnino a rimuoverla qualora eletti.

Art. 48 - Elettorato attivo.

1. Come disposto dallo Statuto, l'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori di ruolo, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010;
 - b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010, ai ricercatori di cui alla L. 230/2005, ai dottorandi e ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 2% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
 - c) al personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici, con contratto di lavoro subordinato. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
 - d) ai membri del Consiglio degli Studenti.
2. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.
3. La lista degli aventi diritto al voto è pubblicata sul portale di Ateneo almeno 15 giorni prima dell'inizio delle votazioni per consentire agli interessati di segnalare tempestivamente errori od omissioni.

Art. 49 - Commissione elettorale centrale.

1. Il Decano provvede alla costituzione della Commissione elettorale centrale, composta dai seguenti membri:
 - a) un professore ordinario, con funzioni di Presidente;
 - b) un professore associato;
 - c) un ricercatore di ruolo o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010;
 - d) il Presidente del Consiglio degli Studenti;
 - e) un funzionario, designato dal Direttore generale, con funzioni di Segretario.
2. È condizione di validità delle sedute della Commissione elettorale centrale la presenza di tutti i componenti.
3. Alla Commissione elettorale centrale compete:
 - a) controllare il regolare svolgimento di tutte le operazioni elettorali;
 - b) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dai candidati e dagli elettori;
 - c) verificare i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio e procedere alla proclamazione dell'eletto;



Regolamento generale di Ateneo

d) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.

Art. 50 - Commissione di seggio e di scrutinio.

1. Almeno 5 giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Decano costituisce uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da un Presidente, scelto tra i professori ordinari, da almeno tre scrutatori e da un componente con funzioni di segretario, scelti tra il personale dipendente dell'Ateneo.
2. Per il funzionamento del seggio è richiesta la presenza costante di almeno due componenti.
3. Ove sia costituito un unico seggio, la commissione di seggio opera anche come commissione di scrutinio. Ove siano costituiti più seggi, le relative commissioni formano collettivamente la commissione di scrutinio. In questo caso le funzioni di Presidente sono svolte, tra i Presidenti delle commissioni di seggio, dal professore più anziano in ruolo.

Art. 51 - Votazioni.

1. Le votazioni hanno luogo in giorni feriali consecutivi.
2. È eletto Rettore il candidato che abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei votanti, calcolata secondo la formula di ponderazione stabilita dall'art. 53, commi 7 e 8, sempre che abbia preso parte alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, calcolato secondo la stessa formula.
3. Ove dopo tre votazioni nessun candidato risulti eletto, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
4. L'eventuale ritiro della candidatura viene reso noto mediante affissione presso i seggi elettorali. Se i tempi lo consentono, le schede prestampate non recheranno i nomi dei candidati ritirati. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono in ogni caso considerati nulli.

Art. 52 - Operazioni di voto.

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto;
 - b) identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - c) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - d) consegna all'elettore della scheda elettorale corrispondente alla tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - e) espressione del voto, mediante indicazione di un solo nominativo, da parte dell'elettore;
 - f) introduzione della scheda votata nell'urna corrispondente alla tipologia di elettorato del votante.
2. Il voto può essere espresso anche in via elettronica secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto, secondo modalità da stabilire in apposito regolamento. Il seggio è organizzato in modo tale da garantire la segretezza nell'espressione del voto.
3. Le contestazioni insorte sulle operazioni di seggio sono decise dal Presidente di seggio, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati.

Art. 53 - Operazioni di scrutinio.

1. terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica e viene portato a compimento senza soluzione di continuità.
2. Ove siano costituiti più seggi, i membri di ciascun seggio raccolgono tutto il materiale elettorale e si riuniscono nella sede indicata per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio.
3. Le schede votate di ciascuna categoria di elettori sono raggruppate.
4. Per ciascuna votazione, le commissioni di seggio riunite:
 - a) accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b) accertano il numero delle schede pervenute ai seggi, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede votate, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
5. Le commissioni di seggio riunite procedono a scrutinare le schede votate da ciascuna categoria di elettori.
6. Sono nulle le schede:
 - a) differenti da quelle fornite dalla Commissione di seggio o non vidimate;



Regolamento generale di Ateneo

- b) riportanti un segno apposto con strumenti di scrittura differenti dalla matita consegnata al seggio;
 - c) recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d) recanti il voto per persone che non hanno presentato o che hanno ritirato la propria candidatura;
 - e) contenenti voti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.
7. Ai fini del computo dei voti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, dei dottorandi e ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, i voti conseguiti da ciascun candidato sono moltiplicati per un coefficiente α pari al totale degli aventi diritto di cui alle lettere a) e d) del comma 8 dell'art. 5 dello Statuto, diviso per 50 volte il totale degli aventi diritto al voto dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, dei dottorandi e ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010. I voti così ottenuti da ciascun candidato sono sommati a quelli espressi dagli elettori di cui alle lettere a) e d) approssimando al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5 o per difetto se è uguale o inferiore a 0,5. Le schede bianche e le schede nulle sono conteggiate con il medesimo criterio.
8. Ai fini del computo dei voti del personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici, i voti conseguiti da ciascun candidato sono moltiplicati per un coefficiente β pari al totale degli aventi diritto di cui alle lettere a) e d) del comma 8 dell'art. 5 dello Statuto, diviso per 25 volte il totale degli aventi diritto al voto del personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici. I voti così ottenuti da ciascun candidato sono sommati a quelli espressi dagli elettori di cui alle lettere a) e d) approssimando al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5 o per difetto se è uguale o inferiore a 0,5. Le schede bianche e le schede nulle sono conteggiate con il medesimo criterio.
9. Le commissioni di seggio riunite redigono apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti, cui allegano i registri firma dei votanti, le schede votate raccolte in plichi distinti, le schede non utilizzate e le schede annullate. Il materiale elettorale è trasmesso alla Commissione elettorale centrale.
10. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.
11. Qualora la votazione abbia avuto esito positivo e uno dei candidati abbia raggiunto il quorum per l'elezione, il Presidente della Commissione di scrutinio trasmette i verbali delle operazioni di voto al Presidente della Commissione elettorale centrale, comunicando il nominativo dell'eletto, affinché si proceda alla sua proclamazione.

Art. 54 - Proclamazione dell'eletto.

- 1. La Commissione elettorale centrale accerta il raggiungimento del quorum previsto e procede alla proclamazione ufficiale dell'eletto entro 3 giorni lavorativi dall'elezione.
- 2. Del materiale elettorale è garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto.

Art. 55 - Ricorso avverso i risultati elettorali.

- 1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro quindici giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
- 2. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla pubblicazione del verbale può essere proposto ricorso al Senato accademico, che si pronuncia in via definitiva nei successivi dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.

Art. 56 - Nomina.

- 1. Il Decano, una volta concluso il procedimento elettorale, comunica al Ministero competente l'esito delle elezioni affinché proceda alla nomina del Rettore.

Capo II - Elezione dei professori ordinari nel Senato accademico

Art. 57 - Indizione delle elezioni.

- 1. Le elezioni dei professori di prima fascia nel Senato accademico sono indette dal Rettore con proprio decreto almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.



Regolamento generale di Ateneo

2. Il decreto rettorale indica la data delle elezioni, il numero degli eligendi, i requisiti per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, le modalità di presentazione delle candidature e il calendario delle votazioni.

Art. 58 - La Commissione elettorale centrale.

1. La Commissione elettorale centrale, nominata con proprio decreto dal Rettore, è composta da:
 - a) un professore ordinario con funzioni di Presidente;
 - b) un professore o ricercatore di ruolo;
 - c) un dipendente dell'amministrazione con funzioni di Segretario.
2. Alla Commissione elettorale centrale è affidato il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni e di esercitare le funzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 59 - Elettorato attivo e passivo.

1. Come stabilito dallo Statuto, l'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo che non si trovino in situazioni di incompatibilità.
2. Possono presentare la loro candidatura coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare, qualora eletti, per il tempo pieno. Possono altresì presentare la propria candidatura soggetti in situazione di incompatibilità, purché si impegnino a rimuoverla qualora eletti.
3. Il diritto di elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b) della L. 240/2010. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.
4. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto debbono essere posseduti alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo.
5. Al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche presenti in Ateneo, gli aventi diritto al voto attivo e passivo sono assegnati a due liste distinte, di cui una comprende i soggetti afferenti alle strutture accademiche dell'area tecnico-scientifica, l'altra comprende i soggetti afferenti alle strutture accademiche dell'area delle scienze sociali, umane e giuridiche.
6. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono pubblicati almeno 15 giorni prima dell'inizio delle votazioni per consentire agli interessati di segnalare errori od omissioni.

Art. 60 - Presentazione delle candidature.

1. La candidatura deve essere presentata personalmente dal candidato all'Ufficio competente dell'Università, entro il decimo giorno antecedente la data della votazione.
2. Nella domanda di candidatura è indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e area scientifica di appartenenza.

Art. 61 - Esame, ammissione e pubblicazione delle candidature.

1. La Commissione elettorale centrale, entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature, provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) verifica che le candidature siano state presentate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;
 - b) assegna un numero ai singoli candidati secondo l'ordine di presentazione.
2. Almeno 5 giorni prima dell'inizio delle votazioni le candidature, riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale, sono rese pubbliche dal Rettore.

Art. 62 - Seggi elettorali.

1. Almeno 5 giorni prima dell'inizio delle votazioni il Rettore costituisce con proprio decreto uno o più seggi elettorali e nomina la relativa Commissione di seggio composta da un Presidente, da almeno uno scrutatore e da un Segretario, scelti tra il personale dipendente dell'Università.
2. Per il funzionamento del seggio è richiesta la presenza costante di almeno due componenti.

Art. 63 - Operazioni di voto.

1. Ogni elettore può esprimere un solo voto per un candidato della propria area, ai sensi del precedente art. 59 comma 4.



Regolamento generale di Ateneo

2. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto;
 - b) identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - c) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - d) consegna all'elettore delle schede elettorali relative alle elezioni cui è ammesso e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - e) espressione del voto da parte dell'elettore in una zona isolata del seggio;
 - f) introduzione delle schede votate nelle rispettive urne.
3. Il voto può essere espresso anche in via elettronica secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto.
4. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o segnalazioni degli interessati.

Art. 64 - Operazioni di scrutinio.

1. terminate le operazioni di voto, la Commissione di seggio procede immediatamente alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente.
2. Ove siano costituiti più seggi per l'elezione di rappresentanti in un'area, i membri di ciascun seggio raccolgono tutto il materiale elettorale e si riuniscono nella sede indicata per lo svolgimento congiunto delle operazioni di scrutinio.
3. Sono nulle le schede:
 - a) differenti da quelle fornite dalla Commissione di seggio o non vidimate;
 - b) riportanti un segno apposto con strumenti di scrittura differenti dalla matita consegnata al seggio;
 - c) recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d) contenenti voti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.
4. I risultati dello scrutinio sono riportati in un verbale che contiene l'indicazione del numero dei votanti, delle schede validamente votate, delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede contestate e dei voti attribuiti ai singoli candidati. Al termine di tutte le operazioni di voto, il materiale elettorale è trasmesso alla Commissione elettorale centrale.
5. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Art. 65 - Proclamazione dei risultati e degli eletti.

1. Al termine delle operazioni di scrutinio ogni Presidente di seggio invia il verbale e le schede di voto alla Commissione elettorale centrale, che controlla la regolarità e la validità di ciascuna votazione, decide su eventuali voti contestati, e procede al computo finale dei voti.
2. Risultano eletti, per ciascuna area di appartenenza, i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo e, a parità di questa, dalla maggiore anzianità di età.
4. Il Rettore provvede con proprio decreto alla nomina degli eletti.

Art. 66 - Ricorsi alla Commissione elettorale centrale.

1. Avverso i risultati è ammesso ricorso alla Commissione elettorale centrale, entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi.
2. La Commissione elettorale centrale è tenuta a pronunciarsi entro il termine di cinque giorni.
3. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale può essere proposto ricorso al Rettore che si pronuncia in via definitiva entro dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.

Art. 67 - Durata in carica.

1. I rappresentanti nominati in seno al Senato accademico, a norma dello Statuto, durano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla qualifica, all'eletto subentra per la parte restante del mandato, qualora si tratti di un periodo inferiore ai 6 mesi, il primo dei non eletti in possesso dei requisiti di eleggibilità; diversamente, si procede a elezioni suppletive per la parte restante del mandato.



Capo III - Elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo

Art. 68 - Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario hanno luogo ogni due anni in non più di 2 giorni feriali consecutivi, di norma all'inizio dell'anno accademico.
2. Le elezioni sono indette dal Rettore almeno 40 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, la quale viene determinata sentito il Consiglio degli Studenti. Il parere del Consiglio degli Studenti si intende positivo se non diversamente comunicato al Rettore entro 10 giorni dalla richiesta.
3. Il decreto di indizione deve:
 - a) fissare il periodo delle elezioni;
 - b) indicare, per ciascun organo, il numero dei rappresentanti da eleggere, la durata del mandato, nonché le modalità e i termini per il deposito delle candidature.
4. Al fine di favorire la partecipazione al voto, l'Ateneo si impegna a dare la più ampia comunicazione al corpo studentesco e a favorire il confronto dei candidati nel corso della campagna elettorale.

Art. 69 - Elettorato attivo e passivo.

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti, in corso e fuori corso, o in attesa di laurea triennale, nell'anno accademico in cui hanno luogo le votazioni. Per gli organi accademici delle strutture responsabili di corsi di studio, l'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza.
2. La lista degli aventi diritto al voto è predisposta quindici giorni prima dell'inizio delle votazioni per consentire agli interessati di segnalare errori od omissioni.
3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che, nell'anno accademico in cui hanno luogo le votazioni, risultino iscritti al proprio corso di studio da un numero di anni non superiore a quello della durata legale del corso, aumentato di uno, e agli studenti in attesa di laurea triennale dopo essere stati iscritti al proprio corso di studio da un numero di anni non superiore a quello della durata normale del corso, aumentato di uno.

Art. 70 - Modalità e termini per il deposito delle candidature.

1. L'elezione dei rappresentanti avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale d'Hondt.
2. Il simbolo e la denominazione della lista devono essere depositati da un presentatore nei luoghi e con le modalità stabilite nel Decreto rettorale d'indizione. Le liste sono riprodotte sui manifesti e sulle schede in ordine stabilito mediante sorteggio.
3. Il presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale; egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal Regolamento per conto della lista. Il presentatore deve essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo previsti dal presente Regolamento.
4. Le dichiarazioni di presentazione di candidatura, sottoscritte dai candidati, devono essere presentate entro le ore dodici del venticinquesimo giorno precedente quello dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto presso l'Ufficio individuato dal decreto di indizione. Avvenuto il deposito, non sono più ammesse sue integrazioni o modifiche al numero e all'ordine dei candidati in lista.
5. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista per lo stesso tipo di elezione.
6. L'eventuale invalidità di una o più candidature individuali per difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, non invalida l'intera lista, comportando unicamente l'esclusione del candidato o dei candidati che difettino dei requisiti prescritti.
7. Le dichiarazioni sono corredate dalle firme di presentazione di almeno quaranta studenti per l'elezione delle rappresentanze negli organi centrali di governo dell'Università e di eventuali enti esterni per i quali è richiesta una rappresentanza studentesca.
8. Per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli delle strutture accademiche, le dichiarazioni di candidatura sono corredate dalle firme di almeno quindici studenti.
9. I firmatari devono essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo previsti dal presente Regolamento. Ogni studente può firmare la dichiarazione di presentazione di una sola lista per lo stesso tipo di elezione.
10. Nel caso in cui uno studente firmi per più liste la sottoscrizione viene invalidata.



Regolamento generale di Ateneo

Art. 71 - Commissione elettorale centrale.

1. La Commissione elettorale centrale, nominata con proprio decreto dal Rettore, è composta da un Presidente, da almeno uno scrutatore e da un Segretario, scelti tra il personale dipendente dell'Università con competenze giuridiche.
2. La Commissione elettorale centrale sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni, coordina le operazioni elettorali, ne garantisce la regolarità e l'ordinata attuazione anche nei casi non previsti dal presente Regolamento.
3. Tutte le sedute della Commissione elettorale centrale sono pubbliche; per ciascuna seduta deve essere redatto un verbale.
4. La Commissione elettorale centrale si riunisce entro 5 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste.
5. Nella sua prima riunione la Commissione elettorale centrale:
 - a) verifica la conformità delle liste depositate con quanto stabilito dal presente Regolamento dichiarandone in caso contrario la non ammissibilità, salvo quanto previsto alla successiva lett. b);
 - b) invita il rappresentante di lista a modificare la denominazione e/o il simbolo di lista confondibili con quelli di una lista presentata in precedenza, entro un termine stabilito, pena l'esclusione dalle elezioni;
 - c) depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
 - d) nomina a membri dei seggi elettorali almeno 4 persone scelte fra il personale dipendente dell'Università;
 - e) stabilisce la sede e il numero dei seggi elettorali da costituire, sentiti i presentatori di lista.
6. Presso ogni seggio siedono rappresentanti di lista, in numero non superiore al numero delle liste concorrenti, designati dalle singole liste.
7. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle votazioni, le liste presentate e riconosciute regolari sono rese pubbliche dalla Commissione elettorale centrale.

Art. 72 - Espressione del voto.

1. Ogni avente diritto vota per non più di un terzo dei nominativi da designare.
2. Il voto può essere espresso anche in via elettronica secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto.

Art. 73 - Modalità delle votazioni.

1. Un componente del seggio, man mano che gli elettori si presentano:
 - a) accerta la loro identità personale;
 - b) accerta l'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco degli elettori del seggio;
 - c) consegna all'elettore una scheda per ogni tipo di elezione e una matita e lo ammette al voto.
2. L'elettore vota la lista prescelta apponendo un segno di croce con la matita fornitagli al seggio, sul cerchietto o sul contrassegno; egli può esprimere inoltre una o più preferenze a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere, apponendo un segno di croce sul cerchietto a fianco dei nominativi prescelti compresi nella stessa lista.
3. Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti.
4. Nei giorni delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale.
5. Eventuali reclami vanno consegnati per iscritto, debitamente sottoscritti, al Presidente della Commissione di seggio, il quale ne dà atto nel verbale.

Art. 74 - Operazioni di scrutinio.

1. terminate le operazioni di voto, la Commissione di seggio procede immediatamente alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente.
2. Sono nulle le schede:
 - a) differenti da quelle fornite dalla Commissione di seggio o non timbrate;
 - b) riportanti un segno apposto con strumenti di scrittura differenti dalla matita consegnata al seggio;
 - c) recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d) nelle quali l'elettore abbia espresso preferenze per più candidati appartenenti a liste diverse;
 - e) nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
 - f) contenenti voti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.



Regolamento generale di Ateneo

3. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede non segnate con il segno di croce in testa alla lista, ma che contengano una preferenza per un candidato di una lista.
4. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, restando valido il voto dato alla lista.
5. Le preferenze espresse in numero superiore a quello consentito si considerano come non apposte: resta valida la prima.
6. I risultati dello scrutinio sono riportati in un verbale che contiene l'indicazione del numero dei votanti, delle schede validamente votate, delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede contestate e dei voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati.
7. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Art. 75 - Risultati dell'elezione e quorum.

1. La Commissione elettorale centrale, entro 8 giorni dalla chiusura delle votazioni, procede in seduta pubblica all'esame dei verbali di seggio e, in base a questi:
 - a) somma i risultati ottenuti nei diversi seggi;
 - b) accerta il numero dei votanti;
 - c) provvede all'assegnazione dei seggi.
2. Per ogni tipologia di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi centrali e in quelli delle strutture accademiche, a eccezione del Senato accademico, la Commissione elettorale centrale assegna i seggi applicando il metodo d'Hondt, in base al quale le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. fino alla concorrenza del numero totale di seggi da assegnare; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.
3. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, ai fini dell'assegnazione dei seggi le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise per 1,4 (uno virgola quattro), 3 e 6; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei due quozienti così ottenuti.

Art. 76 - Reclami e ricorsi avverso le operazioni elettorali.

1. Avverso le operazioni elettorali i candidati o gli elettori possono avanzare immediatamente reclami alla Commissione elettorale centrale, la quale adotta le misure ritenute opportune.
2. Contro le decisioni o l'inerzia della Commissione elettorale centrale, i candidati o gli elettori possono avanzare ricorso al Senato accademico da presentare entro cinque giorni dalla data di riunione della Commissione elettorale centrale.
3. Il Rettore provvede a convocare il Senato accademico per l'esame degli eventuali ricorsi, decorso il termine per la presentazione dei ricorsi stessi.
4. Il Senato accademico decide sui ricorsi non oltre il ventesimo giorno dal termine di presentazione degli stessi.

Art. 77 - Nomina degli eletti.

1. Alla proclamazione ufficiale dell'esito e dei risultati delle votazioni, nonché alla nomina degli eletti, provvede il Rettore entro venti giorni dalla chiusura delle elezioni o della decisione del Senato accademico in caso di ricorso di cui al precedente art. 76.

Art. 78 - Durata in carica.

1. In caso di rinuncia, perdita o sospensione dello status di studente o perdita dell'elettorato attivo da parte di uno degli eletti, il Rettore ne dichiara la decadenza e chiama a sostituirlo colui che lo segue nella graduatoria dei non eletti, nell'ambito della lista di appartenenza.
2. Se la lista non contiene candidati non eletti, il Rettore chiama a sostituire il rappresentante decaduto il primo dei non eletti delle altre liste concorrenti secondo le modalità previste dall'art. 75.
3. Gli studenti eletti che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea di secondo livello entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea triennale.
4. Ai fini di cui al comma precedente, per i rappresentanti negli organi delle strutture accademiche, il corso di laurea di secondo livello dovrà far parte dell'offerta formativa della struttura didattica di appartenenza.



Regolamento generale di Ateneo

Capo IV - Elezione dei rappresentanti nel Consiglio degli Studenti

Art. 79 – Indizione delle elezioni.

1. Il Rettore indice le elezioni dei rappresentanti di ciascuna struttura accademica nel Consiglio degli Studenti; il decreto di indizione è reso noto almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Il provvedimento di indizione stabilisce il luogo, la data e l'orario in cui si svolgono le elezioni, e designa per le operazioni di voto e di scrutinio una Commissione di seggio composta da almeno tre membri scelti fra il personale dipendente dell'Ateneo.

Art. 80 – Elettorato attivo e passivo.

1. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli delle strutture accademiche.
2. L'elettorato passivo spetta a coloro che godono del diritto di elettorato attivo, a eccezione dei rappresentanti nominati nel Senato accademico e dei due membri eletti dai rappresentanti degli studenti nel Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

Art. 81 - Modalità di voto.

1. Ciascun elettore può esprimere una preferenza.
2. A parità di voti conseguiti si applicano in successione i seguenti criteri:
 - a) prevale il candidato della lista che nella tornata elettorale per la rappresentanza in Consiglio di struttura ha ottenuto maggiori voti di lista;
 - b) prevale il candidato che ha ottenuto maggiori preferenze personali nella tornata elettorale per la rappresentanza in Consiglio di struttura;
 - c) qualora la parità si realizzi tra candidati appartenenti alla stessa lista, prevale il candidato che precede in ordine di lista nella tornata elettorale per la rappresentanza in Consiglio di struttura;
 - d) qualora la parità si realizzi tra candidati appartenenti a liste diverse, si procede con il sistema di ballottaggio.
3. Per la validità delle elezioni devono partecipare almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 82 - Nomina e prima convocazione del Consiglio degli Studenti.

1. Il Rettore approva gli atti della Commissione e nomina gli eletti nel Consiglio degli Studenti.
2. La prima seduta del Consiglio degli Studenti è convocata e presieduta dal rappresentante degli studenti eletto in Senato accademico che nella relativa elezione ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. Le funzioni di Segretario sono svolte dall'altro rappresentante degli studenti in Senato accademico.
3. Nella prima seduta il Consiglio degli Studenti si riunisce per eleggere il proprio Presidente.
4. L'elezione avviene con voto segreto; risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti espressi.

TITOLO V - Gestione dei beni di Ateneo

Art. 83 - Gestione degli spazi.

1. Le assegnazioni degli spazi alle strutture accademiche avvengono periodicamente in base alle esigenze connesse alle attività istituzionali di ciascuna struttura e possono prevedere un canone d'uso, secondo quanto disposto da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 84 - Gestione delle attrezzature.

1. Le attrezzature sono beni comuni e appartengono all'Ateneo indipendentemente dai fondi utilizzati per l'acquisto.
2. I Direttori e i Dirigenti delle strutture tecnico-amministrative sono responsabili dei beni mobili dell'Università che sono stati assegnati alle rispettive strutture e sono tenuti a far sì che siano utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali e a custodirli con l'ordinaria diligenza, rispondendo degli eventuali danni cagionati all'Ateneo per l'utilizzo improprio o la mancata diligenza.



Regolamento generale di Ateneo

TITOLO VI - Regolamenti interni di Ateneo.

Art. 85 - Procedura di formazione dei regolamenti.

1. Le proposte di regolamento, da sottoporre agli organi centrali di governo, sono preventivamente vagliate dal competente Ufficio al fine di verificarne la conformità allo Statuto, al presente Regolamento, al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento per la finanza e la contabilità, oltre alla coerenza con il complesso della regolamentazione interna; gli esiti di tale vaglio sono trasmessi all'organo interessato.
2. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo competente.
3. I regolamenti sono emanati con decreto rettorale, che ne dispone altresì l'entrata in vigore, e sono pubblicati sul portale di Ateneo.

TITOLO VII – Archivi

Art. 86 - Archivi di Ateneo e delle strutture.

1. Per archivio di Ateneo si intende il complesso dei documenti prodotti e acquisiti dall'Ateneo nello svolgimento della propria attività e l'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'archivio è suddiviso funzionalmente in:
 - a) archivio corrente, che racchiude il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse corrente;
 - b) archivio di deposito, che si riferisce al complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico;
 - c) archivio storico, che accoglie il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati alla conservazione illimitata.
3. L'Ateneo conserva i propri archivi correnti, di deposito e storico, li tutela e valorizza gestendo il patrimonio documentale secondo criteri omogenei e funzionali, nel rispetto della vigente normativa in materia.
4. Il responsabile di ciascuna struttura di Ateneo, sia accademica sia tecnico-amministrativa, è garante della tenuta dell'archivio dei documenti ufficiali e contabili della propria struttura.

TITOLO VIII - Marchio di Ateneo e patrocinio

Art. 87 - Marchio di Ateneo e relativo uso.

1. Il sigillo dell'Università raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice, con la scritta "Athesina Studiorum Universitas".
2. Il marchio di Ateneo è costituito dal sigillo accompagnato dalla dizione "Università di Trento" secondo il logotipo ufficiale, anche nella relativa versione inglese.
3. L'utilizzo del marchio e delle formulazioni "in collaborazione con" oppure "con il supporto di" può essere:
 - a) pattuito all'interno di contratti, sottoscritti dal Rettore, dai Direttori, dal Direttore Generale e dai Dirigenti delle strutture tecnico-amministrative;
 - b) autorizzato dal Rettore, dai Direttori, dal Direttore Generale e dai Dirigenti delle strutture tecnico-amministrative.
4. L'uso del marchio per le pubblicazioni di Ateneo, la carta intestata, le tesi di laurea e di dottorato non è soggetto a preventiva richiesta di autorizzazione.
5. È fatto divieto di utilizzo del marchio difforme dalle fattispecie previste al presente articolo.

Art. 88 - Patrocinio di Ateneo.

1. Al fine di sostenere iniziative di rilevanza scientifica o culturale in linea con le finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Trento, il Rettore può concedere il patrocinio dell'Ateneo, anche su richiesta di docenti interessati.



Regolamento generale di Ateneo

2. Il patrocinio non può essere concesso iniziative a carattere o con scopo politico, sindacale o confessionale e per iniziative che comunque possano compromettere il prestigio e l'immagine dell'Università.
3. Il patrocinio comporta l'autorizzazione a fare uso del nome e del sigillo dell'Università, con l'indicazione "con il patrocinio dell'Università degli Studi di Trento" o corrispondente espressione in lingua straniera.
4. Il patrocinio può essere concesso esclusivamente dal Rettore.

TITOLO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 89 - Decorrenza dei mandati e anno accademico

1. Il mandato degli organi di governo di Ateneo, se non diversamente disposto, decorre dall'inizio dell'anno accademico. In via di prima applicazione, i nuovi organi di governo previsti dal vigente Statuto entrano in carica non appena nominati.
2. L'anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 90 - Prima elezione del Direttore di Dipartimento.

1. L'elezione dei Direttori dei Dipartimenti istituiti ai sensi del nuovo Statuto di Ateneo ha luogo entro il 13 ottobre 2012.
2. In prima applicazione l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore dei Dipartimenti spetta a:
 - a) i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - b) due rappresentanti eletti, rispettivamente, dai titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 L. 240/2010 e dai dottorandi presenti presso il Dipartimento;
 - c) i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà in via di disattivazione, iscritti nei corsi di studio di cui il Dipartimento è struttura didattica di riferimento.

Art. 91 - Consiglio delle nuove strutture accademiche.

1. Fino all'approvazione del Regolamento di ciascuna struttura accademica, il Consiglio di tale struttura ha la composizione prevista per la prima elezione del Direttore, ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 92 - Attivazione delle nuove strutture accademiche.

1. Con il 29 ottobre 2012 sono disattivate le Facoltà e le altre strutture accademiche dell'Ateneo cui subentrano i Dipartimenti e Centri costituiti ai sensi del nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Trento, e le loro funzioni sono trasferite alle nuove strutture accademiche, secondo le modalità indicate nel provvedimento di istituzione.
2. Il Senato accademico, sentiti i Dipartimenti interessati e i Centri di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto nell'immediatezza della loro attivazione, definisce per ogni soggetto con doppia afferenza la quota d'impegno didattico e di attività scientifica da attribuire al Centro.
3. In via di prima applicazione e salvo diversa deliberazione del Senato accademico, ai fini della definizione degli aventi diritto al voto attivo e passivo per le elezioni dei componenti del Senato accademico e della nomina dei componenti del Consiglio di Biblioteca, le strutture accademiche sono attribuite come segue:
 - a) area tecnico-scientifica:
 - Dipartimento di Fisica
 - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
 - Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione
 - Dipartimento di Ingegneria Industriale
 - Dipartimento di Matematica
 - Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
 - CIBio
 - b) area delle scienze sociali, umane e giuridiche:
 - Dipartimento di Economia e Management
 - Dipartimento di Lettere e Filosofia
 - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
 - Facoltà di Giurisprudenza.